

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1450}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati COLUCCI, SALERNO, DE CARLI

Presentata il 16 marzo 1984

Norme per la circolazione di macchine agricole speciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questo ultimo decennio il crescente ammodernamento nel settore agricolo ha comportato, logicamente, anche una profonda trasformazione nella meccanizzazione agricola con l'impiego di macchine di grandi dimensioni, le quali svolgono, *in loco*, una serie di operazioni per la raccolta dei prodotti agricoli con l'impiego di uno o al massimo due operatori specializzati.

L'industria, sollecitata a fornire sempre nuovi mezzi altamente specializzati con operazioni multiple, ha progettato strumenti di grandi dimensioni e di non facile spostamento soprattutto sulle grandi arterie nazionali, sia per la lentezza nei movimenti che per l'ingombro della stessa sede stradale.

Di contro, il codice della strada che risale ad oltre un ventennio, non prevede e del resto obiettivamente non poteva prevedere che la motorizzazione civile e quella agricola in particolare, assumessero dimensioni di rilevanza non indifferente.

Pertanto nessuna norma, né alcuna circolare ministeriale prevede una regola-

mentazione specifica per la circolazione di macchine agricole. Provvede soltanto in parte la circolare n. 66 del 23 luglio 1959 secondo le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959; disposizioni abrogate dalla legge 5 maggio 1976, n. 313 e dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38 che subordina la circolazione delle macchine agricole speciali all'ottenimento della autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada.

A fronte di ciò l'ente proprietario dispone di un ampio potere discrezionale per cui l'utente è soggetto a prescrizioni difformi da provincia a provincia nella stessa regione, oltre che tra regione e regione, comportando non lievi disagi agli utenti.

Al fine di eliminare tali inconvenienti, senza tuttavia minimamente intaccare il fondamentale principio della sicurezza stradale, si è predisposta la presente proposta di legge che modifica in positivo la normativa vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I commi sesto e settimo dell'articolo 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Le macchine agricole che, per necessità funzionali, hanno limiti di sagoma eccedenti quelli stabiliti dagli articoli 32 e 33 del presente testo unico debbono essere munite, per circolare su strada, di speciale autorizzazione rilasciata secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

Chiunque circola su strada pubblica con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma o di peso stabiliti, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000 ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente:

« ART. 69-bis. — La domanda per la autorizzazione al transito delle macchine agricole eccezionali deve essere presentata in carta legale:

- 1) ai compartimenti ANAS per le strade statali;
- 2) ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per le strade di loro competenza;
- 3) alle province per la rimanente rete viaria.

La domanda deve essere corredata della fotocopia del certificato di circola-

zione o di altro titolo di identificazione descrittivo del mezzo agricolo e deve contenere tutte le indicazioni per individuare l'itinerario prescelto e l'ammissibilità della domanda.

Gli uffici competenti, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilasciano su appositi moduli l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele.

Le autorizzazioni al transito sono concesse ai richiedenti con validità sino al 31 dicembre di ogni anno.

L'autorizzazione può essere rinnovata di anno in anno con validità dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo.

I titolari dell'autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto nonché, per i veicoli sino a metri 3,20 di larghezza, devono adottare un dispositivo lampeggiante a luce gialla intermittente e drappi rossi delimitanti l'ingombro massimo del veicolo. Per i veicoli eccedenti la sagoma di metri 3,20 in larghezza deve essere anche adottata la scorta tecnica dell'azienda mediante persona che preceda il mezzo in marcia a distanza non inferiore a metri 75, munita di ampio drappo di colore rosso con il quale deve essere segnalata tempestivamente ed efficacemente la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli altri utenti della strada.

In caso di transito durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità il personale di scorta deve essere munito di un efficace dispositivo a luce propria di colore rosso lampeggiante.

Le macchine agricole eccezionali nella parte posteriore debbono essere munite di un pannello amovibile a strisce alterne bianche e rosse di materiale rifrangente delle dimensioni di centimetri 50x50.

Il conducente della macchina agricola, durante l'effettuazione del transito, deve essere munito dell'autorizzazione da esibire, dietro richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale ».